

ATTO COSTITUTIVO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE



L'anno 2025, il giorno 28 del mese di luglio in Giffoni Valle Piana (SA), presso la sede sociale in via De Rossi 5,

sono presenti i seguenti signori:

- **Antonino Ceglia** nato a Biberach (DD) il 30.11.1972 e residente a Giffoni Valle Piana (SA) in via De Rossi

n.5 C.F. CGLNNN72S30Z112X;

- **Marco Mancino** nato a Salerno (SA) il 06.10.1993 e residente a Giffoni Valle Piana (SA) in via San Lorenzo

n.4 C.F. MNCMRC93R06H703G;

- **Domenico Cannoniero** nato a Salerno (SA) il 13.07.1976 e residente a Giffoni Valle Piana (SA) in via Adua

n.20 C.F. CNNDNC75L13H703Y;

- **Marco Giannattasio** nato a Salerno (SA) il 06.06.1991 e residente a Giffoni Valle Piana (SA) in via Cenere

n.6 C.F. GNNMRC91H06H703Z;

- **Giovanna Di Muro** nata a Salerno (SA) il 28.06.1992 e residente a Giffoni Valle Piana (SA) in via Roma

n.15 C.F. DMRGNN92H68H703G;

- **Barbara Cesaro** nata a Salerno (SA) il 19.01.1976 e residente a Giffoni Valle Piana (SA) in via de Rossi n.5

C.F. CSRBBR76A59H703A;

- **Lucia Parisi** nata a Salerno (SA) il 06.06.1982 e residente a Giffoni Valle Piana (SA) in via Adua n.20 C.F.

PRSLCU82H46H703A;

che, di comune accordo, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1) È costituita, ai sensi del Codice Civile, della Legge 6 giugno 2016 n. 106 e del D. Lgs. 3 luglio 2017

n. 117, così come modificato dal D. Lgs. 3 agosto 2018 n. 105, una Associazione di Promozione Sociale avente la

seguinte denominazione "IL CANTIERE DELLE IDEE", operante senza fini di lucro.

La durata dell'associazione è illimitata.

Articolo 2) L'associazione ha sede legale in Via De Rossi 5 di Giffoni Valle Piana (SA).

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria

e potrà essere decisa con delibera dell'assemblea ordinaria.

Articolo 3) L'associazione, senza scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.

Articolo 4) L'associazione si ispirerà ai seguenti principi informatori: l'assenza di scopo di lucro, la democraticità della struttura, la non discriminazione, l'elettività delle cariche associative, la gratuità dell'attività svolta dai volontari, la sovranità dell'assemblea, la prevalenza dell'attività di volontariato dei propri associati.

Articolo 5) L'associazione può esercitare, a norma dell'art.6 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'Organo di amministrazione.

Articolo 6)

I componenti stabiliscono che, per il primo mandato, l'Organo di amministrazione sia composto da seguenti 4 membri, i quali accettano e contestualmente si attribuiscono le seguenti cariche:

Presidente Sig. Antonino Ceglia

Vice Presidente Sig. Marco Mancino

Segretario Sig. Marco Giannattasio

Tesoriere Sig. Domenico Cannoniere

Articolo 7) Le spese del presente atto, conseguenti e dipendenti, sono a carico dell'associazione stessa.

Il primo esercizio sociale chiuderà il 31.12.2025.

Articolo 8) È parte integrante del presente atto lo statuto associativo, di seguito riportato e definito su 29 articoli.

Letto, confermato e sottoscritto in Giffoni Valle Piana (SA) il 28 luglio 2025:

Sig: **Antonino Ceglia**

ASesio Gf

Sig: **Marco Mancino**

Mancino Marco

Sig: **Marco Giannattasio**

Giannattasio Marco

Sig: **Domenico Cannonniero**

Domenico Cannonniero

Sig: **Giovanna Di Muro**

Giovanna Di Muro

Sig: **Barbara Cesaro**

Barbara Cesaro

Sig: **Lucia Parisi**

Lucia Parisi

AGENZIA DELLE ENTRATE

Ente: Provincia di Palermo

Ufficio: Direzione Provinciale

1004 del 14/09/2025

Importo di € 209,00

Salvo il 14/09/2025



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE " Il cantiere delle Idee"

ART. 1 (Denominazione e sede)

1.1. È costituito, nel rispetto del D. Lgs.117/2017, del Codice civile e della normativa in materia, l'associazione culturale del Terzo Settore denominata: IL CANTIERE DELLE IDEE che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

1.2. L'associazione ha sede legale nel Comune di Giffoni Valle Piana (SA) via De Rossi 5.

1.3. Eventuali modifiche della sede legale nell'ambito del medesimo Comune potranno essere attuate con semplice delibera dell'assemblea dei soci e relativa comunicazione all'Agenzia delle Entrate, al RUNTS, alla Pubblica Amministrazione competente (in caso di iscrizione a pubblici registri) ed a tutti gli altri enti pubblici e privati con cui ha rapporti l'Associazione, senza dover procedere alla modifica dello statuto.

1.4. L'organo di amministrazione può stabilire l'istituzione di sezioni locali dell'associazione che opereranno sempre per il perseguimento degli scopi istituzionali.

ART. 2 (Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "APS" o dell'indicazione di "Associazione di Promozione Sociale")

2.1. L'acronimo APS acquisterà efficacia con l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore (Runts).

2.2. L'Associazione dovrà utilizzare obbligatoriamente l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

2.3. La cancellazione dell'Associazione dall'apposita sezione del RUNTS comporta l'illegittimità dell'utilizzo nella denominazione sociale e nei rapporti con i terzi degli acronimi e delle locuzioni di cui agli articoli 12 e 32, comma 3 del Codice del Terzo settore.

ART. 3 (Statuto ed efficacia)

3.1. L'associazione è disciplinata dal presente statuto, che vincola alla sua osservanza gli associati; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

3.2. L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli

aspetti organizzativi più particolari.

ART. 4 (Interpretazione dello statuto)

4.1. Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice civile.

ART. 5 (Finalità e Attività)

5.1. L'Associazione è costituita per perseguire, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi le attività di interesse generale ex art. 5, 1° comma, del D.lgs 117/2017 come di seguito elencate:

- Lett. d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- Lett. e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- Lett. f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- Lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche e ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- Lett. k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- Lett. t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- Lett. u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale;
- Let. v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata
- Let. z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata;



5.2. Nell'ambito delle attività di interesse generale di cui sopra, l'Associazione:

- attiva qualsiasi forma di collaborazione con gli Enti Pubblici e privati per valorizzare e promuovere le località turisticamente per tutelare le risorse naturali, il patrimonio culturale materiale ed immateriale, quello artistico e ambientale;

- avvia iniziative adatte a garantire l'efficiente organizzazione dei servizi turistici della località attraverso la collaborazione con gli Uffici pubblici territoriali competenti;

- incoraggia, attraverso azioni mirate, il volontariato sociale e solidale promuovendo forme di azione sociale a favore della Comunità di riferimento come gite sociali, scambi culturali all'estero, attività di formazione, azioni di educazione ambientale, lotta all'emarginazione e alla povertà sociale;

- realizza manifestazioni a carattere storico e culturale legati al patrimonio dei beni materiali ed immateriali del territorio;

- incoraggia l'aumento degli investimenti nel settore della ricettività turistica alberghiera ed extra alberghiera;

- promuove l'informazione turistica anche attraverso la gestione di appositi Uffici di Informazione in riferimento alle normative comunali e regionali vigenti;

- favorisce il turismo sostenibile e sociale anche mediante attività in collaborazione con Enti Pubblici e/o privati come: carnevali, sagre, mercatini, festeggiameti religiosi, trekking, escursioni, camminate, spettacoli di vario genere, mostre, convegni e manifestazioni di ogni genere;

- promuove attività musicali, artistiche, di spettacolo, di teatro e di qualsiasi altra forma di intrattenimento culturale, educative e di sostegno nei confronti dei bambini, dei disabili, degli anziani e delle classi sociali disagiate e bisognose in genere;

- favorisce la nascita e lo sviluppo di centri estivi e invernali con finalità sportive, culturali, ricreative, turistiche e del tempo libero.

5.3. L'Associazione può, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del Codice del Terzo Settore, prevedere

l'esercizio di attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo e approvata in Assemblea soci. Nel caso in cui

zione /
sala di

l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio Direttivo dovrà testare il carattere secondario e strumentale

delle stesse nei documenti di bilancio, ai sensi dell'art. 13 comma 6 D.Lgs. 117/2017.

5.4. L'Associazione può prevedere l'esercizio di raccolta fondi attraverso la richiesta di donazioni, lasciti e contributi per finanziare le proprie attività di interesse generale. Questa attività di raccolta fondi deve essere realizzata nel rispetto dei principi di trasparenza e correttezza nei rapporti con il pubblico e con tutti i sostenitori.

5.5. Al fine di conservare e promuovere la tradizione del teatro popolare, quale mezzo di attività espressiva, riqualificazione e animazione dei centri urbani e incontro tra esperienze sociali e culturali, l'Associazione potrà costituire la sezione Compagnia Teatrale. L'organo di amministrazione disciplinerà con regolamento la sezione Compagnia Teatrale dell'Associazione.

5.6. Al fine di conservare e promuovere la tradizione della musica popolare, quale mezzo di attività espressiva, riqualificazione e animazione dei centri urbani e incontro tra esperienze sociali e culturali, nonché in difesa e tutela di un'attività culturale della comunità, potrà costituire la sezione Gruppo Folkloristico. L'organo di amministrazione disciplinerà con regolamento la sezione Gruppo Folkloristico dell'Associazione.

5.7. Per il raggiungimento delle finalità e degli scopi statutari, l'Associazione può stipulare convenzioni con il Comune e con altri Enti e/o Associazioni sia pubblici che privati nello svolgimento di servizi. Potrà, inoltre, collegarsi ad altri enti ed Organizzazioni Nazionali riconosciute ai sensi della normativa vigente che abbiano le stesse finalità.

5.8. L'associazione di promozione sociale opera prevalentemente nel territorio della Regione Campania

ART. 6 (Ammissione)

6.1. Possono essere soci dell'associazione tutte le persone fisiche e giuridiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

6.2. L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato

secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati, con contemporaneo versamento della quota associativa.

6.3. In caso di domanda di ammissione a socio presentata da minore, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la potestà.

6.4. In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

6.5. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

6.6. Non è ammessa la categoria di soci temporanei.

6.7. La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 7 (Diritti e doveri degli associati)

7.1. Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee;
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal presente statuto;
- votare in Assemblea, anche rappresentati da un legale rappresentante (es. minori) o da un delegato (ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati), se iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa. I soci hanno diritto ad un singolo voto, qualsiasi sia la dimensione del proprio corpo sociale – nel caso di persone giuridiche. È esclusa la partecipazione del minore all'elettorato passivo;
- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art.29 del Codice del terzo settore;

e il dovere di:

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;

- versare, se prevista, la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.



ART. 8 (Perdita della qualifica di associato)

8.1. La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

8.2. L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo.

8.3. L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato. L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 9 (Gli organi sociali)

9.1. Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati;
- Organo di amministrazione, definito Consiglio Direttivo;
- Presidente;
- Organo di controllo;
- Organo di revisione.

ART. 10 (L'assemblea)

10.1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista.

10.2. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione.

10.3. L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

10.4. È convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

10.5. Tale avviso può avvenire in forma cartacea e/o informatica, divulgato al recapito risultante dal libro degli associati e mediante avviso affisso nella sede dell'associazione. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

10.6. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.

10.7. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto, lo scioglimento dell'associazione, la trasformazione, la fusione e/o la scissione dell'associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.11 (Compiti dell'Assemblea)

11.1. L'assemblea ha il compito di:

- determinare le linee generali programmatiche dell'associazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

ART. 12 (Assemblea ordinaria)

12.1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

12.2. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

12.3. È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

12.4. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 13 (Assemblea straordinaria)

13.1. L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 14 (Organo di amministrazione – Consiglio Direttivo)

14.1. L'organo di amministrazione, detto Consiglio Direttivo, governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

14.2. È composto da un numero minimo di 3 e massimo di 9 membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.

Dura in carica per 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti per 4 mandati.

14.3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

14.4. Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica

l'articolo 2475-ter del codice civile.

14.5. In caso di dimissioni, decesso o impossibilità a rivestire la carica di uno o più dei membri del consiglio direttivo sarà necessario convocare l'assemblea dei soci per l'elezione del/dei membro/i da sostituire.

14.6. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

14.7. Il Consiglio Direttivo elegge tra i suoi componenti il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di impedimento, assenza, malattia o incompatibilità. Al Vice Presidente spettano inoltre i seguenti compiti: - tenuta della contabilità; elaborare i rendiconti; quietanza delle ricevute; tenuta della cassa. Il Segretario partecipa alle assemblee e alle riunioni degli organi sociali con funzioni di verbalizzante e custodisce i verbali.

14.8. Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri, sono compiti di quest'organo:

- attuare le deliberazioni dell'assemblea;
- amministrare l'associazione, formulando i programmi di attività sulla base delle linee approvate dall'assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la tenuta dei libri sociali;
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti associati.

ART. 15 (Il Presidente)

15.1. Il presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei rapporti interni ed esterni e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

15.2. Il presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

15.3. Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

15.4. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

15.5. Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

15.6. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 16 (Organo di controllo)

16.1. L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017. Ai sensi dell'art. 2397 secondo comma, il componente deve essere un revisore contabile iscritto al relativo registro e, nel caso di organo di controllo collegiale, il predetto requisito deve essere posseduto da almeno uno dei componenti.

16.2. L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale, ove predisposto, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art.14 del D.Lgs.117/17. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

16.3. Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs.117/17 all'art.31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

16.4. Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.



ART. 17 (Organo di Revisione legale dei conti)

17.1. È nominato nei casi e nei modi previsti dall'art.31 del D. Lgs.117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 18 (Libri sociali)

18.1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

a) il libro degli associati;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;

d) il registro dei volontari.

18.2. Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 10 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente

ART. 19 (Risorse economiche)

19.1. Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da: quote associative; contributi pubblici e privati; donazioni e lasciti testamentari; rendite patrimoniali; proventi da attività diverse di cui all'art. 6 D. Lgs. 117/2017 purché consentite, secondarie e strumentali; attività di raccolta fondi; rimborsi da convenzioni; ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'associazione e riconducibile alle disposizioni del D. Lgs. 117/2017.

ART. 20 (I beni)

20.1. I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

ART. 21 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

21.1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art.8 comma 2 del D. Lgs.117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per

lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 22 (Bilancio)

22.1. Il bilancio di esercizio dell'associazione, o il rendiconto di cassa ove ne ricorrano i presupposti, è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs.117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione.

22.2. Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 23 (Bilancio sociale)

23.1. Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 24 (Convenzioni)

24.1. Le convenzioni tra l'Associazione e le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 del D. Lgs. 117/20147 sono deliberate dal Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione e sono stipulate dal presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell'Associazione.

ART. 25 (Personale retribuito)

25.1. L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

25.2. I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 26 (Responsabilità dell'associazione)

26.1. Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 27 (Assicurazione dell'associazione)

27.1. L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 28 (Devoluzione del patrimonio)

28.1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

28.2. In caso di iscrizione al RUNTS è obbligatorio il parere dello stesso ai fini della devoluzione del patrimonio.

28.3. Se l'Associazione è dotata di personalità giuridica ed iscritta nel registro delle imprese può costituire uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare ai sensi e per gli effetti degli articoli 2447-bis e seguenti del Codice civile.

ART. 29 (Disposizioni finali)

29.1. Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Letto, confermato e sottoscritto in Giffoni Valle Piana il 28 Luglio 2025:

Sig: **ANTONINO CEGLIA**

Antonio Ceglia

Sig: **MARCO MANCINO**

Marco Mancino

Sig: **DOMENICO CANNONIERO**

Domenico Cannoniero

Sig: **MARCO GIANNATTASIO**

Marco Giannattasio

Sig: **GIOVANNA DI MURO**

Giovanna Di Muro


Sig: **BARBARA CESARO**

Barbara Cesaro

Sig: **LUCIA PARISI**

Lucia Parisi





DIREZIONE PROVINCIALE DI: SALERNO

UFFICIO TERRITORIALE DI: SALERNO

Registrazione di Atto Privato

Il 14/08/2025 , presso questo ufficio, è stato registrato un Atto con i seguenti riferimenti:

codice ufficio TE3 , serie 3 , numero 1004

data di stipula: 28/07/2025

ident.vo telematico: TE325L001004000HH per eventuali adempimenti successivi

richiedente la registrazione: 95205590656

DATI GENERALI DELL'ATTO

| Progr. Negozio | Descrizione del negozio |
|-------------------|---|
| 1 | COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE ED ENTE SENZA CONFERIMENTI |
| | |
| | |
| | |

SOGGETTI PRESENTI NELL'ATTO

| | | | | |
|-------------|--|--|--|--|
| 95205590656 | | | | |
|-------------|--|--|--|--|

Importi versati per la registrazione:

Imposta di registro: 200,00

Imposta di Bollo: 0,00

Altre imposte: 0,00

Sanzioni: 0,00

Interessi: 0,00

Modalità di pagamento: Modello F24